

**DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO
PEDAGOGICO E DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATORE E AUSILIARIO DEI SERVIZI
PER LA PRIMA INFANZIA DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI**

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Struttura Welfare Locale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, con la presente scrittura privata da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI, con sede in Vignola (MO) alla Via Bellucci, 1 - codice fiscale 02754930366, di seguito denominata "Unione" rappresentata dal Dirigente facente funzioni della Struttura Welfare Locale, Dott. Giuseppe Canossi, nato a ----- il 05.02.1962 che agisce per conto, nell'interesse ed in rappresentanza dell'Unione medesima in esecuzione del Decreto del Presidente dell'Unione n. 14 del 29/05/2017;

E

Il **dott. Roberto Maffeo**, di seguito denominato anche "professionista", nato a ----- il 02.06.1964 e residente in ----- in via ----- - Codice Fiscale -----;
- con determinazione del Dirigente della Struttura Welfare Locale n. _____ del _____ è stato affidato al Dott. Roberto Maffeo l'incarico professionale per la realizzazione delle attività di coordinamento pedagogico e di formazione del personale educatore e ausiliario dei servizi per la prima infanzia dell'Unione Terre di Castelli;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'Unione di Comuni Terre di Castelli conferisce al Dott. Roberto Maffeo, che accetta, l'incarico professionale per le attività di coordinamento pedagogico e di formazione del personale educatore e ausiliario dei servizi per la prima infanzia dell'Unione Terre di

Castelli. Per l'espletamento di tale incarico, l'incaricato dovrà:

- realizzare il coordinamento dei servizi per la prima infanzia da attuarsi in stretto collegamento con la dirigenza della Struttura Welfare Locale e l'Assessorato competente in materia ed una programmazione educativa omogenea degli interventi da parte degli operatori così come enunciato nel Progetto pedagogico dei servizi dell'Unione;
- conoscere approfonditamente la realtà logistica, organizzativa e pedagogica di ciascuno dei Nidi d'Infanzia dell'Unione;
- svolgere attività di ricerca, in collaborazione con gli uffici territoriali e/o con la responsabile del servizio, delle migliori soluzioni per gli inserimenti dei bambini, gli orari giornalieri, la formazione delle sezioni, il calendario scolastico, contemperando le esigenze pedagogiche con quelle organizzative;
- calendarizzare e gestire i Gruppi di Lavoro Educativi sia in ciascun Nido sia in intercollettivi tra Nidi diversi;
- calendarizzare e attuare osservazioni nelle sezioni di ciascun Nido in accordo con la responsabile dei servizi scolastici ed educativi dell'Unione e in base al bisogno stimato dal Coordinatore stesso;
- definire un'unica progettazione delle tematiche della formazione che tenga conto: delle disposizioni normative, degli indirizzi politico-programmatici dell'Assessorato competente ed infine di quanto ritenuto specificamente necessario per i Nidi dell'Unione. Attuare e verificare la stessa;
- gestire (programmare e verificare) le attività non frontali che compongono il monte-ore;
- curare l'inserimento di bambini disabili tramite colloqui con la neuropsichiatria di riferimento, con le educatrici coinvolte e con la famiglia;
- rapportarsi con le singole famiglie tramite incontri specifici o proposti direttamente o in risposta a richieste delle famiglie stesse;

- organizzare iniziative rivolte alla totalità delle famiglie frequentanti il Nido volte ad approfondire le tematiche che riguardano l'educazione, la crescita dei bambini ed i bisogni delle famiglie;
- predisporre e somministrare questionari per indagine della "customer satisfaction" degli utenti;
- curare la gestione sociale dei Nidi d'infanzia (ad esempio, partecipazione alle riunioni di presentazione ai nuovi iscritti) e delle attività dell'Intercomitato genitori;
- supervisione dell'andamento dei Centri Estivi Nido dell'Unione Terre di Castelli;
- redigere dispense didattiche e di documentazione relative ai progetti realizzati;
- promuovere e gestire il tavolo di Coordinamento Pedagogico Distrettuale dei servizi 0-3 anni presenti sul territorio; partecipazione al Coordinamento pedagogico territoriale;
- effettuare una restituzione dell'andamento dell'attività, tramite report e partecipazione ad incontri con referenti tecnici e referenti politici che evidenzino la programmazione e l'attuazione e ne consentano la verifica;
- partecipare, se richiesto, a commissioni di gara e di concorso sui servizi educativi prima infanzia.

ART. 2 - MODALITA' ED ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività oggetto di incarico, coordinate dal Responsabile dei Servizi Scolastici dell'Unione, saranno svolte dal professionista senza vincolo di subordinazione, in piena autonomia (ai sensi degli artt. 2222-2229 e ss.), utilizzando i locali e le attrezzature messe a disposizione dall'Unione e la sede di lavoro sarà, di norma, nel territorio dell'Unione.

La prestazione dovrà essere svolta autonomamente e in accordo con il Responsabile suddetto. Il professionista è tenuto a svolgere la propria attività, pur senza vincoli di orario, secondo le necessità connesse all'espletamento dell'incarico, assicurando nei servizi per la prima infanzia e nelle sedi logistiche, di volta in volta stabilite, le presenze

concordate e necessarie per la buona riuscita dell'incarico.

Il professionista non è tenuto a rispettare durante la giornata lavorativa alcun tipo di orario, purché nell'arco della durata dell'incarico vengano espletate almeno 1400 ore per l'anno educativo 2016-17.

ART. 3 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'incaricato è tenuto ad osservare "Il codice etico di comportamento del dipendente pubblico" ai sensi del D.P.R 62 del 2013 e la sua integrazione approvata con delibera di Giunta n. 13 del 23/01/2014

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico oggetto del presente contratto ha decorrenza dalla data di stipula e di pubblicazione dello stesso nell'apposita sezione del sito dell' Unione Terre di Castelli, e avrà termine il 15-07-2019. Ai sensi dell' art. 7 comma 6, lettera c, del D.L. 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico non è rinnovabile, l'eventuale proroga è consentita solo in via eccezionale e al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando la misura del compenso pattuito.

ART. 5 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'Unione provvederà ad erogare al professionista un compenso per ciascun anno educativo lordo complessivo (fisso per tutto il periodo di valenza contrattuale) di € 65.000,00 (euro sessantacinquemila/00), ivi comprese le imposte e le tasse secondo la disciplina fiscale vigente al momento della liquidazione. Il corrispettivo indicato si intende comprensivo di IVA ed ogni tipo di onere e rimborso spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo: viaggi, telefono, etc...).

Di tale importo sono riconosciuti € 10.000,00 (euro diecimila/00) annui per l'attività di formazione al personale dei Nidi ed € 55.000,00 (euro cinquemila/00) annui per le restanti attività di coordinamento pedagogico.

Il professionista provvederà alla presentazione di regolari fatture il 31 (trentuno) ottobre, il 31 (trentuno) dicembre, il 28 (ventotto) febbraio, il 30 (trenta) aprile, e il 15 (quindici) luglio dell' anno educativo, in corrispondenza delle prestazioni fornite e a seguito di un rendiconto delle ore effettuate indicanti le attività svolte. Ove il risultato della prestazione dovuta sia parziale ma comunque di utilità per l'Ente, l'Unione potrà richiedere l'integrazione del risultato o prevedere una riduzione proporzionale del compenso.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente incarico viene conferito ai sensi dell'art. 2229 e segg. del codice civile, con assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione. Nel caso di inadempimento delle prestazioni dovute, l'Unione potrà provvedere alla risoluzione del contratto, previa diffida a effettuare le prestazioni dovute entro 30 (trenta) giorni o, in caso di urgenza per la salvaguardia della continuità dei servizi, immediatamente, salvo il diritto al risarcimento dei danni dell'art. 2224 del codice civile. L'Incaricato si obbliga altresì, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto del codice di comportamento adottato dall'Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

ART. 7 - RECESSO DAL CONTRATTO

L'Unione può recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni, salvo i casi di forza maggiore, ai sensi e con gli obblighi di cui al primo comma dell'art. 2237 del codice civile. Il professionista può recedere dal contratto solo per giusta causa, con le modalità di cui all'art. 2237, secondo comma, del codice civile e con preavviso di 30 (trenta) giorni.

ART. 8 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI

Il professionista è tenuto all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigenti.

Sono a carico del professionista tutte le spese inerenti la stipulazione del presente contratto. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è obbligo di chiedere la registrazione e, in caso d'uso, l'onere delle spese di registrazione a tassa fissa di cui l'art. 10 tariffa parte 2^ del D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l'atto per la registrazione.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione giudiziale di ogni eventuale controversia comunque dipendente dalla interpretazione del presente contratto o dalla sua esecuzione, il Foro competente è quello di Modena.

ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il professionista si obbliga, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03. L'Unione, in qualità di Titolare, si impegna a trattare i dati personali del professionista esclusivamente per le finalità attinenti all'incarico conferito. A garanzia dei diritti del professionista, il trattamento dei dati sarà svolto secondo le modalità e le cautele previste dal Decreto Legislativo 196/03, rispettando i presupposti di legittimità e seguendo i principi di correttezza, trasparenza, tutela della dignità e della riservatezza. I dati personali potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. Relativamente ai dati personali il professionista, in quanto interessato, potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall'art. 7 e regolamentati dagli artt. 8, 9 e 10 del Decreto

Legislativo n. 196/03. L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avverranno solo se previsti da espressa disposizione di legge, con riconoscimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati. L'Unione individua nella Dirigente della Struttura Welfare Locale la Responsabile del trattamento.

ART. 11 - NORME DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente contemplato dalla presente convenzione, valgono le norme del Codice Civile, e ogni altra disposizione di legge in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Unione di Comuni Terre di Castelli

La Dirigente della Struttura Welfare Locale

Dott.ssa Canossi Giuseppe

L'incaricato

Dott. Roberto Maffeo